



SETTORE

MANOVRE

**RIPRESA DEI VERSAMENTI / ADEMPIMENTI:
LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RILANCIO”**

RIFERIMENTI

- Artt. 61 e 62, DL n. 18/2020
- Art. 18, DL n. 23/2020
- Artt. 24, 126, 127, 144, 149 e 154, DL 19.5.2020, n. 34

IN SINTESI

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Rilancio” contenente, tra l’altro:

- *la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi la cui sospensione è stata disposta dal c.d. “Decreto Cura Italia” e dal c.d. “Decreto Liquidità”;*
- *l’esenzione, ai fini IRAP, dal versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Recentemente è stato pubblicato sul S.O. n. 21/L alla G.U. 19.5.2020, n. 128 l'annunciato DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", **in vigore dal 19.5.2020.**

Con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti / adempimenti il Decreto contiene le seguenti novità:

- l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020;
- **la proroga al 16.9.2020:**
 - della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
 - dei versamenti delle **somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
 - dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle **definizioni agevolate** previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
 - dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- con **ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento:

- del **saldo IRAP 2019**;
- della **prima rata dell'acconto IRAP 2020**. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.



Resta confermato l'obbligo di versamento dell'acconto IRAP 2019 quantificato con riferimento all'imposta desumibile dal mod. IRAP 2019, relativo al 2018.

Tale novità solleva la questione dell'individuazione dell'esercizio nel quale rilevare il minor debito (2019 con connessa imputazione di una minor IRAP corrente ovvero 2020 con rilevazione di una "sopravvenienza").

La disposizione in esame:

- **non opera per le Amministrazioni e gli Enti pubblici**, nonché per le **imprese di assicurazione**, le banche e gli altri intermediari finanziari;
- si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", finalizzato a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e a preservare la continuità dell'attività durante e dopo l'emergenza "coronavirus".

Va evidenziato che il DL n. 34/2020 **non prevede alcuna proroga / agevolazione** con riferimento ai versamenti derivanti dal mod. REDDITI, quali ad esempio:

- **IRPEF / IRES e relative addizionali**. Gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria (saldo e primo acconto IRPEF / IRES entro il 30.6 / 30.7.2020 + 0,40%). Non è comunque escluso che il Legislatore conceda una proroga collegata non solo all'emergenza "coronavirus" (che ha "sottratto" una buona parte della disponibilità lavorativa all'ordinaria attività preparatoria della dichiarazione dei redditi) ma anche, come in passato, alla disponibilità del software / dati necessari per l'elaborazione degli ISA;

- **imposte sostitutive.** Così, ad esempio, resta ferma al 30.6.2020:
 - il saldo 2019 e il primo acconto 2020 della cedolare secca sugli affitti;
 - l'imposta sostitutiva della rivalutazione dei terreni / partecipazioni dovuta a titolo di terza rata della rivalutazione all'1.1.2018, seconda rata della rivalutazione all'1.1.2019, prima rata della rivalutazione terreni / partecipazioni all'1.1.2020.
 In merito si segnala che il "Decreto Rilancio" prevede la riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni alla data dell'1.7.2020, la cui imposta sostitutiva va versata (unica soluzione / prima rata) entro il 30.9.2020.

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL "DECRETO CURA ITALIA"

Il DL n. 18/2020 ha previsto la sospensione di alcuni termini dei **versamenti** tributari e contributivi, scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo** e dei relativi **adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020**.

Relativamente ai **versamenti**, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all'1.6 essendo il 31.5 domenica). In particolare l'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro l'1.6.2020; ovvero
- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dall'1.6.2020.

Ora, l'art. 127, DL n. 34/2020 dispone:

- la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti**. Entro tale data va versato quanto dovuto:
 - in **unica soluzione**;
 - a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) va altresì effettuato il **versamento delle ritenute non operate** ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della "**zona rossa**" di **prima istituzione** (per la **Regione Lombardia**: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**: Vò);

- l'estensione dal 31.5 al **30.6.2020** della **sospensione dei versamenti** di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle **federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche.
Anche per tali soggetti i **versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020** (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020.

È inoltre **prorogata al 16.9.2020 la ripresa degli adempimenti** relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL **sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020** a favore dei **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

Merita evidenziare che il DL n. 34/2020 **non è intervenuto a prorogare il termine di ripresa**:

- dei **versamenti scaduti il 16.3.2020** relativi a IVA, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 60, DL n. 18/2020 e per i quali l'art. 21, DL n. 23/2020 ha disposto la rimessione in termini con differimento della ripresa dei versamenti sospesi dal 20.3 al 16.4.2020;
- degli **adempimenti tributari** diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, che **scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020**, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 62, comma 1, DL n. 18/2020. La relativa **ripresa è fissata al 30.6.2020**.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)	Art. 60	Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il 16.3.2020	16.4.2020 (*)	---
	Art. 62, comma 1	Adempimenti tributari scadenti nel periodo 8.3 - 31.5.2020	30.6.2020	---
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020 (**)	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---
Imprese florovivaistiche (***)	Art. 78	Versamenti e adempimenti connessi ai contributi previdenziali / premi INAIL scadenti nel periodo 30.4 - 15.7.2020	31.7.2020	---
		Versamenti IVA scadenti nel periodo 1.4. - 30.6.2020		---

(*) termine originariamente stabilito al 20.3 e così prorogato dal DL n. 23/2020

(**) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020

(***) introdotte in sede di conversione del DL n. 18/2020

RIPRODUZIONE VIETATA



Il DL n. 34/2020, con l'art. 126, comma 3, ha **prorogato al 16.9.2020** anche l'effettuazione dei **versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL** la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni **“zona rossa” di prima istituzione Lombardia / Veneto**).

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI DAL “DECRETO LIQUIDITÀ”

L'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, ha disposto la sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020**.

L'effettuazione dei versamenti sospesi è stata prevista, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 30.6.2020;

ovvero

- in forma rateizzata, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.

Ora, con il DL n. 34/2020 è stata prorogata dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi.

Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in **unica soluzione**;
- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Alla luce di quanto sopra, la ripresa dei versamenti sospesi è così sintetizzabile.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

Il differimento dal 30.6 al **16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi** interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** relativamente a:

- **IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio** la cui sospensione è riconosciuta:
 - a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
 - in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e **contributi** previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni)** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	IVA scadente a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

RITENUTE SOSPENSE SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI 2019 FINO A € 400.000

Il DL n. 23/2020 ha ampliato il periodo di applicazione della disposizione contenuta nel citato DL n. 18/2020 prevedendo a favore dei soggetti che:

- hanno domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- nel 2019 hanno conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 400.000**;
- nel mese precedente **non** hanno sostenuto **spese per lavoro dipendente** / assimilato;

la possibilità di richiedere al sostituto d'imposta **la non applicazione della ritenuta d'acconto** ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro autonomo / provvigioni) sui **ricavi / compensi pagati nel periodo 17.3 - 31.5.2020** (Informativa SEAC [16.4.2020, n. 113](#)).

Il DL n. 34/2020 in esame prevede ora il **differimento dal 31.7 al 16.9.2020** del versamento, senza sanzioni ed interessi, direttamente da parte del percipiente, delle **ritenute d'acconto non operate** dal sostituto d'imposta. Entro tale data va versato quanto dovuto:

- in **unica soluzione**;
- a titolo di **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

VERSAMENTI SOMME DA CONTROLLO AUTOMATIZZATO / FORMALE DICHIARAZIONI

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle **comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari**, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 462/97, collegati ai **controlli automatizzati** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai **controlli formali** delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

- sono considerati **tempestivi, se effettuati entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel **periodo 8.3 - 18.5.2020**;
- possono essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 16.9.2020**, qualora scadenti nel **periodo 19.5 - 31.5.2020**.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in **unica soluzione**;
- in **4 rate mensili** di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.



La medesima disposizione **opera anche relativamente alle rate** connesse alle predette somme (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97), scadenti nei citati periodi.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, ECC.

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la **proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento** delle somme in scadenza

nel periodo **9.3 - 31.5.2020**

dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 346/90
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.Lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61

È altresì **prorogato al 16.9.2020 il termine finale** per la notifica del **ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli predetti atti nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 9.3 - 31.5.2020.

Merita evidenziare che tra gli atti sopra elencati **non sono richiamati gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni.**



Quanto sopra esaminato **opera anche relativamente alle rate** dovute relativamente ai predetti atti scadenti nel citato periodo.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020**;
- mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DEFINIZIONI AGEVOLATE

Per effetto di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del citato art. 149, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza

nel periodo **9.3 - 31.5.2020**

interessa anche le **somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate** di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", ossia:

- definizione agevolata dei PVC
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia:
 - avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
 - atti di recupero
 - inviti al contraddittorio
 - accertamenti con adesione
- definizione agevolata delle controversie tributarie
- regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;
- mediante rateazione fino a un massimo di **4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone all'art. 154 la **proroga** dal 31.5 al **31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza

nel periodo **8.3 - 31.8.2020**

RIPRODUZIONE VIETATA

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**.

Inoltre, per effetto:

- dell'aggiunta del **nuovo comma 2-ter** al citato art. 68, è previsto che relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive;
- della **risrittura del comma 3** del citato art. 68, è stabilito che **non determina l'inefficacia della definizione** il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:
 - alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "**rottamazione**");
 - al c.d. "**stralcio e saldo**";
 - alla definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;

qualora il **versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10.12.2020**. A tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni ai fini dell'effettuazione del versamento.

Si rammenta che il citato comma 3 prevede(va) la proroga al 31.5.2020 del termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della "rottamazione-ter" e del c.d. "stralcio e saldo" in scadenza rispettivamente al 28.2 e 31.3.2020.

Ora, il novellato comma 3, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, "**consente che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020**";

- dell'aggiunta del **nuovo comma 3-bis**, è previsto che per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al predetto comma 3, possono essere **accordate nuove dilazioni** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

■